

CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE

P A L E R M O

DISCIPLINARE PER LE DITTE CHE SI INSIEDIANO NEGLI
AGGLOMERATI INDUSTRIALI DELL'AREA DI SVILUPPO
INDUSTRIALE di PALERMO.

=====

Approvato con Delibera C.R. n. 122 del 10/1/1977-



Le Ditte che intendono costruire i propri stabilimen-
ti entro gli agglomerati Industriali dell'Area di
Sviluppo Industriale di Palermo, di cui al Piano Re-
golatore approvato con Decreto del P.C.M. in data
13/4/1957 sono tenute a rispettare le seguenti norme:

1°)-La Ditta si obbliga a costruire l'edificio in-
dustriale in maniera del tutto conforme al progetto
preventivamente presentato al Consorzio per l'Area
di Sviluppo Industriale di Palermo (che in appresso
sarà indicato come "Consorzio") e da questo approvato.
Nel predisporre il progetto deve tenersi conto di
quanto appresso:

- Il rapporto tra superficie coperta e superficie
totale non dovrà essere superiore a 0,60;
- il distacco dal filo stradale non dovrà essere
inferiore a m. 10;
- il distacco dai confini deve essere uguale alla
altezza dello stabilimento e comunque non infe-

16

F. Alfieri
Pino Luigi nel nome



riore a n.5;

- L'altezza massima dei fabbricati non deve superare i m.10, salvo particolari esigenze tecnologiche da specificare nella relazione di accompagnamento al progetto;
- devono prevedersi infine adeguate zone di parcheggio; non essendo consentita sosta di automezzi
m lungo le strade.

Eventuali modificazioni al progetto dovranno ottenere la preventiva approvazione degli organi del Consorzio.


2°)- Durante la costruzione dell'opificio, la Ditta, senza riserva alcuna, dovrà accettare la attività e la potestà di vigilanza dei funzionari del Consorzio affinché l'esecuzione risulti conforme al progetto approvato.

3°)- La Ditta non potrà cambiare il tipo di lavorazione e produzione, dichiarata, e potrà cedere a terzi lo stabilimento, senza la preventiva formale autorizzazione del Consorzio.

4°)- La Ditta, direttamente o indirettamente non potrà scaricare nelle aree dell'agglomerato industriale i materiali di rifiuto provenienti dalla costruzione e dalle lavorazioni del suo stabilimento.

E' facoltà del Consorzio predisporre in servizio di

S. H. H. H. H.
P. H. H. H. H. nel nome



2

raccolta dei rifiuti o un luogo di discarica anche al di fuori dell'agglomerato.

5°)- La Ditta, dovrà predisporre idonei impianti di depurazione e all'occorrenza di neutralizzazione sia delle acque nere che delle acque industriali prima della loro immissione nella fognatura consortile. La ditta dovrà inoltre curare la perfetta esecuzione ed il regolare continuativo funzionamento di detti impianti.

Qualora si prevedono azioni corrosive dell'acqua di rifiuto di stabilimento pregiudizievoli all'integrità della condotta fognante consortile, la Ditta dovrà provvedere a totale suo carico e rischio, alla costruzione di appositi canali di scarico delle suddette acque, secondo il tracciamento le cautele che verranno stabilite dal Consorzio.

La Ditta dovrà infine formalmente impegnarsi ad adottare in qualsiasi momento le eventuali misure anti inquinamento che venissero impartite dagli Organi competenti.



6°)- E' fatto assoluto divieto di costruire edifici per abitazione ad eccezione di quelli strettamente necessari per il personale di custodia degli stabilimenti.

7°)- La Ditta costruttrice dichiara di essere perfet-

F. Allegas

Proti Luigi nel nome

Leone



4
tamente a conoscenza del P.R. dell'Area di Sviluppo Industriale di Palermo, approvato con decreto P.C.M. del 13 aprile 1967.

8°)- La Ditta non potrà eseguire ricerche di acqua e scavi di pozzi senza la preventiva e formale autorizzazione del Consorzio.



9°)- La Ditta si impegna a rispettare tutte le norme disposizioni e istruzioni già emanate e in e in prosieguo di tempo eventualmente da emanarsi dal Consorzio, relative alla disciplina delle opere, attrezzature e servitù di interesse e di uso comune gestite dal Consorzio o da terzi da questo delegati nello ambito dell'agglomerato industriale.

La Ditta, alla quale il terreno viene ceduto dal Consorzio, si impegna inoltre:

- 1)- a presentare al Comune competente la domanda di concessione (ai sensi della Legge 28/2/977 n. 10,) entro il termine massimo di mesi quattro dalla data di stipula dell'atto pubblico di compravendita del terreno
- 2)- ad iniziare la costruzione dell'impianto nel termine massimo di mesi sei dal rilascio della concessione da parte del Comune competente;
- 3)- ad ultimare e rendere efficiente e funzionante l'opificio industriale entro il termine massimo di anni tre a partire dalla data di stipula dell'atto.

L. Alfieri
Pmoli Luigi nel nome

Luigi



La Ditta ha l'obbligo di segnalare al Consorzio, con raccomandata r.r.le date del rilascio delle concessioni, dell'inizio e della ultimazione dei lavori di costruzione dello stabilimento industriale.

Qualora la Ditta acquirente non rispetti i termini come sopra stabiliti, il contratto si intenderà risolto di diritto convenendosi al riguardo la clausola risolutiva espressa.

In tale eventualità, l'acquirente sarà tenuto al rimborso di tutte le spese sostenute dal Consorzio in dipendenza del contratto e della sua risoluzione, nonché di tutti i danni relativi e conseguenti a quest'ultimo; ivi comprese le spese relative all'abbattimento e rimozione di opere ed attrezzature già costruite, eventualmente, nel terreno ceduto; rimborso da effettuarsi mediante trattativa, da parte del Consorzio medesimo, sul prezzo di acquisto del terreno, il cui importo sarà restituito dal concessionario senza la corresponsione di alcun interesse. Resta espressamente convenuto che in caso di risoluzione del contratto, le opere e le attrezzature eventualmente costruite sul suolo ceduto che il Consorzio ritenesse, a suo insindacabile giudizio, di non abbattere e rimuovere, resteranno di proprietà del Consorzio stesso, in virtù di accessioni, senza alcun

F. M. Hayes

Pres. Lincoln's name



6

diritto per l'acquirente ed i suoi aventi causa a qualsiasi titolo, nè al rimborso delle spese sostenute ed occorse per la costruzione, nè ad alcun corrispettivo del valore che l'immobile avesse acquisito in dipendenza della costruzione medesima, intendendosi convenuto, quale penale irriducibile, il corrispettivo che sarebbe dovuto, salvo sempre ulteriori maggiori danni a carico dell'acquirente inadempiente.

Nel caso che la Ditta acquirente per fatti estranei alla Sua volontà, da comunicare tempestivamente con racc. r.r. al Consorzio, non può rispettare uno o più dei detti termini deve presentare domanda di proroga al Consorzio che con provvedimento motivato potrà accordarlo, fermo restando le prescrizioni in merito della citata legge 28 gennaio 1977 n. 10.-

La Ditta acquirente si obbliga, per un periodo di venti anni, (20) a non alienare a terzi il terreno con questo atto o parte di esso o lo stabilimento da essa costruito senza la preventiva autorizzazione scritta del Consorzio.

Anche dopo i venti anni sopradetti qualsiasi alienazione a terzi dovrà essere condizionata a preventiva comunicazione al Consorzio.

Le clausole di cui sopra dovranno essere inserite nell'atto pubblico di compravendita.

*La Corte d'Appello di Palermo
 Pmli Luigi nel nome*



Registrato a Palermo il 13/8/1980 al n. 14360

Copia conforme all'originale. Si rilascia per gli usi di legge.

Palermo, 14 Agosto 1980

